



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Delibera di Giunta Comunale

n. 114/2023 del 12/05/2023

Oggetto: SINISTRO PALMISANO FRANCESCO C/ COMUNE DI CASAMASSIMA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE

Il giorno 12 del mese di Maggio dell'anno duemilaventitre alle ore 12.00 si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri

Nominativo	Presente/ Assente	Nominativo	Presente/ Assente
Nitti Giuseppe	P	Loiudice Michele	P
Latrofa Anna Maria	A	Montanaro Maria Santa	A
Acciani Azzurra	P	Petroni Luigi	P

Presenti : 4

Assenti : 2

Presiede Nitti Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pinto Anna Antonia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 11.04.2023 prot. 9368 è stato notificato all'Ente atto di citazione in appello dinanzi la Corte d'Appello di Bari promosso dal sig. Palmisano Francesco, c.f. PLMFNC63A01L219M, nato a Torino, il 01.01.1963 e la Sig.ra Antonella D'Elia, C.F. DLENNL65S56A662I, nata a Bari il 16.11.1965, entrambi residenti in Casamassima (Ba), alla Via Mariano Azzone, 20 rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Andrea Lisi C.F. LSIDNC80E25E645P per la riforma integrale della sentenza n. 952/2023 resa nel giudizio con R.G. 10789/2019 dal Tribunale Civile di Bari, depositata in cancelleria in data 17.03.2023, con cui è stata respinta la domanda formulata dagli appellanti avente ad oggetto il risarcimento dei danni da insidia stradale ex art. 2051 c.c.;

-la vicenda prende avvio dal sinistro accaduto in data 25.09.2018 alle ore 9.55 circa, quando il Sig. Francesco Palmisano, mentre percorreva a bordo del motociclo marca Yamaha, modello XVS 650, targato AK 360 00, di proprietà della Sig.ra Antonella D'Elia, nell'abitato di Casamassima, C.so San Sabino, in direzione C.so Vittorio Emanuele, giunto all'intersezione con Via Rossini, a seguito del sopraggiungere dell'autovettura marca FIAT Multipla, targata BH417DM, condotta dal Sig. Michele Maggio, cadeva improvvisamente dal motociclo, a causa della presenza di cera sul manto stradale (a distanza di 14 giorni dalla conclusione della festa patronale);

- sul posto interveniva la Polizia Municipale che redigeva apposito verbale, agli atti d'ufficio;

-a seguito del sinistro il Sig. Palmisano Francesco veniva trasferito presso il P.S. dell'Ospedale Miulli di Acquaviva dove, con referto n. 2018/30935 del 25.09.2018, gli venivano diagnosticate *"fratture costali multiple a sinistra dalla III alla VII frattura della clavicola sinistra"*;

-il Comune di Casamassima, a fronte della richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. Palmisano a mezzo pec del 11.10.2018, affidava l'istruttoria del sinistro alla CS&A Consulting, e in esito alla gestione, con due distinte comunicazioni rispettivamente del 04.01.2019 e 02.02.2019, gli attori venivano informati del disconoscimento di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del Comune di Casamassima;

-con atto di citazione del 20.06.2019 il Comune di Casamassima veniva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in qualità di custode della strada, al fine del risarcimento dei danni occorsi agli attori;

- con sentenza n. 952/23, il Tribunale adito così statuiva: *"Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte Da Palmisano Francesco e D'Elia Antonella nei confronti del Comune di Casamassima, in persona del Sindaco e Legale rappresentante, così provvede:*

- *rigetta le domande proposte dagli attori;*

- *pone definitivamente a carico di Palmisano Francesco le spesa dell'espletata consulenza tecnica;*

- *compensa integralmente tra le parti le ulteriori spese del presente giudizio"*;

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire nel giudizio di appello incardinato dal sig. Palmisano Francesco e dalla la Sig.ra Antonella D'Elia dinanzi al Tribunale civile di Bari –al fine di far valere le ragioni dell'Ente;

Preso atto che:

- l'art. 9 (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*), comma 1, decreto-legge 24.01.2012, n.1, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 (*Misure urgenti in materia di liberalizzazioni*), ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico ed ha, quindi, introdotto un sistema di pattuizione diretta del compenso col professionista;

- tuttavia, la successiva L. 24.12.2017, n. 172, di conversione del decreto-fiscale 2018 (d.l. 16.10.2017, n.148), come modificata dalla Legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 487- 488, L. 27.12.2017, n. 205), ha introdotto l'obbligatorietà di un "*equo compenso*" per gli Avvocati, quantomeno con riferimento ad alcuni contraenti considerati "*forti*" come le Pubbliche Amministrazioni, introducendo l'13-bis (*Equo compenso e clausole vessatorie*) alla L. 31.12.2012, n. 247 (Legge professionale forense);

- il precitato art. 13-bis della Legge professionale n. 247/12 ha, difatti, previsto che: "1. Si considera "*equo*" il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal Regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6";

Rilevato che:

- alla luce della novella legislativa innanzi richiamata, il legislatore, richiamando i principi espressi dagli artt. 35 e 36 Cost., ha voluto reintrodurre un "*criterio di compenso minimo inderogabile*" ed ha considerato "*non equo*" il compenso non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, comunque, inferiore ai valori dei parametri minimi previsti dalle apposite tabelle ministeriali allegate ai decreti del Ministro della Giustizia, valevoli per la determinazione dei compensi legali ad opera di un organo giurisdizionale;

- pertanto, la Pubblica Amministrazione, ai sensi del nuovo art. 13-bis della Legge professionale e dell' art. 36 Cost., ha l'obbligo di far riferimento, nelle convenzioni di conferimento di incarichi legali ad Avvocati libero-professionisti esterni all'Ente e per la determinazione del compenso professionale nei vari gradi di giudizio, ai "*parametri*" individuati dalle tabelle dei compensi legali allegate ai decreti ministeriali, e, più in dettaglio, al D.M. n.10.03.2014, n.55, come aggiornato dal successivo D.M. n. 08.03.2018, n. 37, in vigore dal 27.04.2018;

- l'art. 13bis, comma 4, della Legge professionale considera vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato officiato, sanzionando le stesse con la misura della "*nullità di protezione*", operante solo a vantaggio dell'Avvocato;

Preso atto, altresì, del Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense "*Istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso*", siglato in data 02.07.2019, il quale all'art. 2 (*Istituzione della Rete nazionale di monitoraggio*) ha inteso promuovere la costituzione di "*Nuclei locali*" di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso ad opera dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

Visto che con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 del 08.03.2018 sono state aggiornate le tabelle dei compensi professionali per gli Avvocati nei vari gradi di giudizio, allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 valevoli per la determinazione dei compensi legali ad opera di un organo giurisdizionale;

Verificato che le "direttive per la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti agli avvocati per l'attività giudiziale in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrale e per l'attività stragiudiziale in difesa del Comune", approvate con deliberazione del sub commissario con i poteri di G.C. n. 02 dello 02/01/2022 garantiscono il rispetto dell' "*equo compenso*" di cui al richiamato Protocollo di Intesa ed all'art. 13-bis della Legge professionale forense, come da ultimo

modificata Legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 487- 488, L. 27.12.2017, n. 205) e, per effetto del richiamo di cui all'art.1, comma 1, delle citate direttive, le stesse sono adeguate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 del 08.03.2018;

Richiamata in materia di incarichi legali la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2730/2012, secondo la quale nel caso di conferimento di *“singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente della P.A., lo stesso non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 c.c. che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”*;

Considerato che:

- il nuovo Codice degli Appalti pubblici, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., ha inserito le prestazioni rese dai professionisti legali fra le attività riconducibili nel novero dei *“servizi legali”* quale settore escluso indicato al punto 21 dell'allegato IIB del d.lgs.12 aprile 2006, n.163, tuttavia soggetto esclusivamente al rispetto dei *“principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”* di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- il servizio relativo al giudizio in oggetto è annoverabile tra i servizi di patrocinio legale definito dal D.Lgs. n. 50/2016 quale *“rappresentanza legale di un cliente da parte di un Avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’art. 1 della L. 09.02.1982, n. 31, e s.m.i.”*;
- alla luce delle Linee guida n. 12 (approvate con delib. ANAC n. 207/2018) e del Parere del Cons. Stato Adunanza Commissione speciale 09.04.2018, n. affare 01502/2017, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale in esame non costituisce appalto di servizi legali, atteso che: *“L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)”*;

Preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18, la quale ha ricondotto i contratti di incarico di difesa giudiziale nel singolo contenzioso attivo o passivo al di fuori del perimetro entro cui sono collocati i contratti *“esclusi”* dall'applicazione del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nelle sue singole disposizioni ma sottoposti a principi di cui all'art. 4. La Corte di Giustizia ha affermato che i contratti legali, e in particolare quelli di rappresentanza in giudizio, sono diversi dagli altri servizi meritando una *“disciplina diversa”* e, quindi, anche l'esclusione da qualsiasi forma di competizione quanto meno per *l'intuitu personae* e, quindi, per la fiduciarità già in sede di conferimento e per la riservatezza delle informazioni;

Rilevato, dunque, che:

- secondo la giurisprudenza europea il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale episodico, legato alla necessità contingente ed occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'Amministrazione è permeato dal carattere fiduciario dell'*intuitu personae* e quindi esula dal dettato dell'art. 17, comma 1, lett.d) e dall'art. 4 d.lgs. n. 50/16;
- il singolo incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica e già esistente lite, in quanto ascrivibile al più ampio *genus* dei contratti d'opera intellettuale (art. 2229 e ss. c.c) può essere oggetto di affidamento diretto in quanto ineliminabilmente contrassegnato dal tratto fiduciario e, quindi, necessariamente aperto alla scelta diretta;

Ritenuto che:

- Alla luce del quadro giurisprudenziale delineatosi da ultimo in sede europea, deve ritenersi ormai superata l'impostazione fornita in sede di regolazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 12/2018 in materia di *“Affidamento dei servizi legali”*, approvate con Delibera n. 907 del 24.10.2018, viepiù che le stesse, aventi natura di atto

amministrativo, devono ritenersi “*non vincolanti*” alla luce dei criteri generali già definiti dal Consiglio di Stato, Commissione speciale, Parere 1° aprile 2016, n. 855;

- Le Linee Guida n. 12 al punto 3.1.4 dispongono che: “4. *L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre*”;

Preso Atto dell’assenza di un Ufficio Avvocatura all’interno del Comune e verificata, pertanto, la necessità di ricorrere all’esterno;

Preso atto che Avv. Paola Buccarella, con studio in Bari, alla Via Paolo Lembo, 27, C.F.: BCCPLA76H46L049S iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, è stata individuata *intuitu personae* dal Sindaco *pro tempore*;

Ritenuto pertanto, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18, che ha ritenuto i contratti di rappresentanza in giudizio meritevoli di una “*disciplina diversa*” e, quindi, anche l’esclusione da qualsiasi forma di competizione quanto meno per l’*intuitu personae* e, quindi, per la fiduciarità già in sede di conferimento e per la riservatezza delle informazioni, di poter demandare alla Giunta comunale l’individuazione fiduciaria del professionista da incaricarsi nel giudizio di che trattasi;

Atteso che:

- in ragione di tanto, la spesa preventivabile per l’incarico di che trattasi, che prevede l’applicazione dei parametri definiti dal regolamento vigente in uno con il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/18, ammonta a complessivi € 3.473,79 inclusi CPA, rimborso forfettario spese generali, tenuto conto del regime fiscale attuale di appartenenza del professionista officiato;

Preso atto della novella introdotta dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 23 dicembre 2017) all’art. 13 bis della Legge professionale forense (legge n. 247/2012) recante “*Equo compenso e clausole vessatorie*”);

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del difensore individuato dal legale rappresentante dell’Ente, l’Avv. Paola Buccarella, con studio in Bari, alla Via Paolo Lembo, 27 iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e del *curriculum vitae* e professionale del legale;

Dato atto che il suddetto professionista, con nota prot. 11601 del 04/05/2023, ha presentato preventivo di spesa, pari a € 3.473,79 inclusi CPA, rimborso forfettario spese generali, tenuto conto del regime fiscale attuale di appartenenza del professionista officiato;

Ritenuto che il professionista individuato possiede la competenza ed esperienza necessaria per la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione in considerazione della materia civilistica in trattazione, fermo restando, quanto al principio di efficacia, che trattasi di una prestazione di mezzi e non di risultato;

Preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti gli artt. 4 e 17 del Codice degli appalti;

Visti, in particolare, il punto 3.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 in materia di “*Affidamento dei servizi legali*”, approvate con Delibera n. 907 del 24.10.2018, ed il Parere Commissione speciale del Consiglio di Stato, 1° aprile 2016, n. 855;

Letta la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, V Sez., del 6.6.2019 nella causa C-264/18 e l’art. 10, lettera d), i) e ii), della Direttiva U.E. 2014/24;

Viste le direttive per la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti agli avvocati per l'attività giudiziale in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrale e per l'attività stragiudiziale in difesa del Comune, approvate con deliberazione del sub commissario con i poteri di G.C. n. 02 dello 02/01/2022;

Visti gli artt. 35 e 36 Cost. e l'art. 13 bis della Legge professionale forense n. 247/12, come modificata dalla Legge di bilancio per il 2018, art. 1, commi 487-488, L. 27.12.2017, n. 205;

Viste le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di affidamento di incarichi legali (da ultimo Corte dei Conti per l'Emilia Romagna delibera n. 144/2018) e le Linee Guida ANAC n. 12/2018 delibera ANAC secondo cui: *“A decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n.50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un Avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento”*;

Visto che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/05/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

Preso atto che il Responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando, ai sensi dall'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di COSTITUIRSI nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale civile di Bari promosso dal Sig. Palmisano Francesco, c.f. PLMFNC63A01L219M, nato a Torino, il 01.01.1963 e dalla Sig.ra Antonella D'Elia, C.F. DLENNL65S56A662I, nata a Bari il 16.11.1965, legalmente assistita dall'avv. Domenico Andrea Lisi con studio in Bari (BA) alla Via Putignani, 7 per la riforma integrale della sentenza n. 952/2023 resa nel giudizio con R.G. 10789/2019 dal Tribunale Civile di Bari, con cui è stata respinta la domanda formulata dagli appellanti avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale ex art. 2051 c.c.;

2) Di INDICARE al Responsabile del Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino, per i motivi di cui in premessa, quale legale del Comune nel giudizio in argomento, l'Avv. Paola Buccarella, con studio in Bari, alla Via Paolo Lembo, 27, C.F.: BCCPLA76H46L049S per il compenso, calcolato con l'applicazione dei parametri stabiliti dal vigente regolamento comunale coordinato al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/18, di € 3.473,79 inclusi CPA, rimborso forfettario spese generali;

- 3) Di DEMANDARE al Sindaco - quale legale rappresentante dell'Ente - la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi ed il conferimento della procura *ad litem*, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Di DARE ATTO che:
- E' fatta salva la possibilità della corresponsione di acconti in corso di causa, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. L'importo anzidetto stimato sulla base del valore della controversia dovrà essere rideterminato in considerazione delle fasi processuali effettivamente svolte dal professionista in sede giudiziale o in via transattiva;
 - Al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione:
 - a) sulla insussistenza di cause ostative a contrarre con la P.A.;
 - b) sulla insussistenza del conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 del Codice deontologico forense. In particolare dovrà dichiarare di non avere cause pendenti contro l'Amministrazione Comunale e dovrà impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Ente per la durata del rapporto instaurato;
 - c) di non avere contenziosi con l'Ente;
- Il verificarsi di una delle fattispecie di cui alle lettere a),b),c) è causa di risoluzione contrattuale.
- 5) Di INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio contenzioso dell'esecuzione del presente provvedimento, con onere di adottare il conseguenziale atto determinativo – che assumerà valenza contrattuale – di formale affidamento dell'incarico di difesa legale, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi della normativa anzidetta, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- 6) Di DESTINARE la somma complessiva di € 3.473,79 inclusi CPA, rimborso forfettario spese generali, tenuto conto del regime fiscale attuale di appartenenza del professionista officiato, per il pagamento dell'attività professionale del legale incaricato, con imputazione al capitolo 10120305-1, Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.99.002 del Bilancio di Previsione 2023/2025 anno 2023;
- 7) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza ed indifferibilità in ragione della necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti per la regolare costituzione in giudizio dell'Ente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 146**

Ufficio Proponente: **UFFICIO CONTENZIOSO**

Oggetto: **SINISTRO PALMISANO FRANCESCO C/ COMUNE DI CASAMASSIMA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO CONTENZIOSO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carmela Fatiguso

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO
NITTI GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NITTI GIUSEPPE in data 12/05/2023
pinto anna antonia in data 12/05/2023



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 114 del 12/05/2023

OGGETTO: SINISTRO PALMISANO FRANCESCO C/ COMUNE DI CASAMASSIMA - COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 12/05/2023 (art 134 - c.4 - D.Lgs.
267/2000)

Casamassima, 12/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal
12/05/2023 al 27/05/2023.

Casamassima, 12/05/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Bellomo Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

pinto anna antonia in data 12/05/2023